Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 aprile 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . . Pag. 1443

LEGGI E DECRETI

1956

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288.
Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 1444

LEGGE 31 marzo 1956, n. 289.
Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 1455

LEGGE 11 aprile 1956, n. 290.
Modifiche alle norme sulla libera docenza . Pag. 1455

LEGGE 20 aprile 1956, n. 291.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956 . Pag. 1456

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1956, n. 292.
Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda Pag. 1456

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1456

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di alcune zone di terreno dell'Isola Trento poste lungo il fiume Po nei comuni di Dosolo e Viadana (Mantova) . Pag. 1456

Ministero dell'industria e del commercio: Nomina del commissario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . Pag. 1456

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1456
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 1457

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sette posti di esperto di 4ª classe in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici. Pag. 1458

Prefettura di Perugia: Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1954. Pag. 1458

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decorazioni al valor militare concesse per attività partigiana su proposta della Commissione di secondo grado per le ricompense al valor militare ai partigiani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto 24 luglio 1955
registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1956
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 294

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MINATI Secondo fu Diomiro e di Visentini Albina da Grigno (Trento), classe 1921, sergente fanteria, partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in Balcania non esitava un istante a scegliere la giusta via dell'onore e del dovere passando subito a far parte delle formazioni partigiane slave e quindi di quelle italiane aggregatesi a questa. Comandante di plotone e quindi di compagnia dava ripetute prove di ardimento e capacità combattiva. In una particolare circostanza per quanto il suo reparto fosse stato duramente provato nel corso dell'attraversamento di un campo minato ed egli stesso ferito, persisteva nell'azione, riuscendo a trascinare ugualmente i suoi uomini al raggiungimento dell'obiettivo finale. Bellissimo esempio di elevato senso del dovere amor di Patria e sprezzo del pericolo. — Ceric Poliane, 3 dicembre 1944.

(1367)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288.

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'istruzione e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonchè alla gestione amministrativa dei reparti.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza.

Essi sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno.

Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dal prefetto e dal questore.

Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera dipendono, rispettivamente, dai dirigenti gli uffici di polizia ferroviaria e di frontiera.

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, in quanto applicabili.

Agli stessi, fino a quando non sarà provveduto con apposite norme, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Esercito concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per l'interno; quelle dei generali comandanti di Corpo d'armata e di territorio, oltre quelle spettanti ad ogni superiore in grado, dal capo della Polizia; quelle del comandante di divisione, dal generale ispettore del Corpo; quelle del comandante di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di zona, comandanti di scuola e comandanti di raggruppamento, nonchè dal comandante del gruppo autonomo del Ministero.

Art. 5.

Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dipendono dai propri superiori gerarchici e hanno le attribuzioni che le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modifiche, conferivano ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati del comando dei reparti degli agenti di pubblica sicurezza ed ai dirigenti di altri uffici e servizi del Corpo stesso.

Art. 6.

Al questore compete:

l'approvazione delle punizioni inflitte dai comandanti dei reparti provinciali a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in forza ai reparti predetti nonchè l'autorizzazione al deferimento dello stesso personale alla Commissione di disciplina;

l'approvazione dei trasferimenti nell'ambito dei reparti provinciali;

la facoltà di limitare o sospendere, per esigenze di servizio, la concessione delle licenze.

I provvedimenti di cui sopra possono essere disposti dal questore anche di propria iniziativa.

Le attribuzioni di cui ai commi precedenti competono anche ai dirigenti degli uffici compartimentali di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera.

Sono devolute ai comandanti di Corpo di cui al precedente art. 4 tutte le altre attribuzioni che il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, demandava ai questori ed ai direttori delle scuole di polizia.

Art. 7.

La Commissione di disciplina prevista nell'art. 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è composta dal prefetto, che la convoca e la presiede con facoltà di delegare un vice prefetto, dal questore o dal vice questore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona.

Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario.

TITOLO II.

Stato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Capo I

Disposizioni generali

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in:

ufficiali in servizio permanente;

ufficiali in congedo;

ufficiali in congedo assoluto.

Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: ufficiali in posizione di ausiliaria ed ufficiali in posizione di riserva.

Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati dal rapporto d'impiego; quelli in congedo hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge; quelli in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

Art. 9.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta s'intende il periodo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvi gli eventuali aumenti e detrazioni disposti a termini di legge; per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo.

Art. 10.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Art. 11.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria.

Art. 12.

L'ufficiale subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale;

2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale;

3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

4) in aspettativa per motivi privati;

5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità di cui al primo comma è corrispondente al periodo di tempo in cui l'ufficiale si sia trovato in una delle posizioni sopra indicate.

CAPO II

Ufficiali in servizio permanente

Art. 13.

Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente sono:

servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dall'impiego.

Art. 14.

L'ufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato.

Art. 15.

L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

d) motivi privati.

L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera *a*); a domanda o di autorità per le cause di cui alle lettere *b*) e *c*); soltanto a domanda per le cause di cui alla lettera *d*).

Nel caso dell'aspettativa prevista nella lettera *d*), la relativa concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

Art. 16.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

Art. 17.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 19.

Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 27.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

Art. 18.

L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o agli esami, essere richiamato in servizio.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

Art. 19.

Il periodo trascorso in aspettativa non può eccedere complessivamente i due anni in un quinquennio.

L'aspettativa cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa, all'ufficiale può essere concessa un'altra aspettativa per tale nuova causa, ma la durata complessiva non può superare il limite indicato nel comma precedente.

L'ufficiale che sia stato collocato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato per tali motivi se non siano trascorsi almeno due anni dal richiamo in servizio.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe ed i trasferimenti da una ad altra aspettativa sono disposti con decreto Ministeriale.

Art. 20.

La sospensione dell'impiego può essere disposta:

a) per motivi precauzionali;

b) per motivi disciplinari;

c) a seguito di condanna penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

Art. 21.

L'ufficiale cui siano stati addebitati fatti per i quali sia passibile di procedimento penale o disciplinare può, ove lo consigli la gravità dei fatti stessi, essere sospeso in via precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento medesimo. La sospensione deve essere sempre disposta quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Se il procedimento penale è definito con sentenza, la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. Quando però, da un procedimento penale, comunque definito, emergano fatti o circostanze che rendano l'ufficiale passibile di provvedimento disciplinare di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

La sospensione dall'impiego è pure revocata quando l'ufficiale non venga sottoposto al procedimento penale o disciplinare ovvero quando quest'ultimo non dia luogo a provvedimento disciplinare di stato.

Qualora sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego per motivi disciplinari, nel relativo periodo viene computato anche quello della precedente sospensione precauzionale e l'eventuale eccedenza è revocata.

L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre il biennio è considerato in soprannumero dagli organici per tutto il tempo della ulteriore durata della sospensione.

Art. 22.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, nella quale siano contestati gli addebiti all'interessato, senza che occorra il preventivo deferimento al Consiglio di disciplina. La sua durata non può essere inferiore a due mesi, nè superiore a dodici.

Art. 23.

Salvi i casi in cui la condanna alla pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria, ai sensi della legge penale militare, la condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Art. 24.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, che deve contenere l'indicazione dei motivi che la determinano e, nel caso indicato nell'art. 22, anche la durata.

Art. 25.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) raggiungimento dei limiti di servizio e di età;

b) infermità;

c) non idoneità agli uffici del grado;

d) a domanda;

e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;

f) applicazione delle norme sull'avanzamento;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento è disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.

Art. 26.

L'ufficiale che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di età cessa dal servizio permanente ed è collocato nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità:

maggiore generale	anni 62
colonnello	» 60
tenente colonnello	» 58
maggiore	» 56
capitano, tenente e sottotenente	» 54

Art. 27.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata od aggravata per causa di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata, o di guerra, o l'assegno rinnovabile, ai sensi delle disposizioni in vigore. Se l'infermità non proviene da causa di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle disposizioni in vigore;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o più di servizio utile per la pensione, dei quali dodici in servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

Art. 28.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art. 27 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data di accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 29.

L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado per insufficienza di qualità morali, militari o professionali cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva od in congedo assoluto.

Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno. Qualora si tratti di ufficiale generale, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

Art. 30.

L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado è tolto dal servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della partecipazione del provvedimento che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio sono corrisposti all'ufficiale, per un periodo di tre mesi, gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 27, secondo comma.

Art. 31.

L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età, ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

maggiore generale	anni 59
colonnello	» 57
tenente colonnello	» 55
maggiore	» 53
capitano, tenente e sottotenente	» 51

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente è collocato nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente; in tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza ed è collocato nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardare l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Art. 32.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle norme sull'avanzamento contenute nella presente legge e che ha meno di quindici anni di servizio utile, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella riserva. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il 30° giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria della riserva si applicano le disposizioni contenute nella lettera *c*) dell'art. 27; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) dello stesso art. 27.

Art. 33.

L'ufficiale in servizio permanente non può contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto l'assenso del Capo dello Stato.

Qualora contragga matrimonio senza tale assenso, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva e si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 27.

Art. 34.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1) dimissioni volontarie:

l'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non può dimettersi dal grado finchè conservi l'idoneità al servizio nella riserva o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio. L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui sia indetta la mobilitazione totale o parziale delle Forze armate dello Stato;

2) dimissioni di autorità:

a) per interdizione civile o per inabilitazione civile;

b) per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;

c) per decisione del Ministro, sentito il parere della Commissione di avanzamento quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personale previste dall'art. 215 del Codice penale, ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso in cui l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale e nel caso in cui, dopo la condanna, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 21 del Codice medesimo, la decisione ministeriale viene adottata quando l'ufficiale ne viene dimesso;

3) cancellazione dai ruoli:

a) per perdita della cittadinanza;

b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado di altra forza armata;

c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di Stati esteri;

4) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio del Consiglio di disciplina;

5) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, essa importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 del Codice medesimo.

Art. 35.

La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Essa decorre:

dalla data del relativo decreto nei casi di cui ai numeri 1), 2), lettere b) e c), 3), lettera a), e 4) dell'art. 34;

dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2), lettera a), e 5) dell'articolo 34;

dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al n. 3), lettere b) e c), dell'articolo stesso.

Art. 36.

Può essere reintegrato nel grado a domanda:

1) l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado, per una delle cause indicate al n. 2), lettere a) e b), e n. 3), lettera a), dell'art. 34 quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) previo parere favorevole della Commissione di disciplina, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 4) dell'art. 34 quando abbia conservata ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

3) previo parere favorevole della Commissione di disciplina, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 5) dell'art. 34 quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 5), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo.

La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

Art. 37.

Ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le norme vigenti per l'Esercito, per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di primo capitano ed il relativo trattamento economico.

Capo III

Ufficiali in congedo

Art. 38.

L'ufficiale in congedo può trovarsi:

a) in congedo illimitato;

b) in servizio temporaneo;

c) sospeso dalle funzioni del grado.

Art. 39.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado.

L'ufficiale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o a domanda. Il richiamo ha luogo con decreto Ministeriale, previa adesione del Ministro per il tesoro.

L'ufficiale in congedo in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto siano applicabili.

Art. 40.

L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari o penali.

La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale o disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego degli ufficiali in servizio permanente, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Art. 41.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento e da appositi regolamenti.

L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco, od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione dell'interno. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere alla ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita dell'indennità eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 48.

Art. 42.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Al termine di tale periodo l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

Salvo il disposto dell'art. 45 l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute previ accertamenti sanitari.

Può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della Commissione di avanzamento.

Art. 43.

L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, sia stato collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'art. 42 riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

Art. 44.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in caso di speciali esigenze dei servizi di polizia.

Art. 45.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

generale	anni 70
colonnello	» 68
tenente colonnello	» 66
maggiore	» 64
capitani, tenenti e sottotenenti	» 62

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto anche prima del raggiungimento dei limiti di età indicati al comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio.

Art. 46.

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado.

Art. 47

All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e alla indennità speciale, ai sensi dell'art. 48, una indennità annua lorda non riversibile nella misura e con modalità stabilite nell'art. 67 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

Art. 48.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle norme sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 26 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio,

compete per un periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza ed alla eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'art. 47, una indennità speciale annua nella misura e con le modalità stabilite nell'art. 68 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità di cui al citato art. 68 è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

Art. 49.

Le disposizioni di cui all'art. 69 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito si applicano anche agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

TITOLO III.

DISCIPLINA

Art. 50.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego di cui alla lettera *b*) dell'art. 20;

b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado di cui alla lettera *c*) dell'art. 38;

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4) dell'art. 34.

Art. 51.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 50.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, in quanto applicabili.

Art. 52.

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta:

a) al capo della polizia di propria iniziativa o su proposta del generale ispettore del Corpo, per gli ufficiali di grado non superiore a quello di tenente colonnello;

b) al Ministro, su proposta del capo della polizia, per gli ufficiali dei gradi di generale e colonnello.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente l'inchiesta.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Art. 53.

L'ufficiale che, in seguito alle risultanze di inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale, è deferito al Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentito l'interessato, dichiara se l'ufficiale sia o meno meritevole di conservare il grado.

Se l'ufficiale, invitato ad intervenire, non si presenta, il Consiglio procede in sua assenza.

Art. 54.

Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro per l'interno ed è composto dal capo della polizia, che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal generale ispettore del Corpo e da due colonnelli del Corpo in servizio permanente.

Un ispettore generale di pubblica sicurezza ed un colonnello del Corpo sono altresì nominati quali membri supplenti.

Il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale relatore; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°.

Quando si tratti di ufficiale generale, il Consiglio di disciplina è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, e ne fanno parte il capo della polizia e il vice capo della polizia: il direttore capo della divisione Forze armate di polizia interviene al Consiglio di disciplina quale segretario relatore.

Art. 55.

Il Consiglio di disciplina è convocato dall'autorità di cui all'art. 52.

Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio. Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine

di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.

Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

Art. 56.

Il presidente, dopo aver esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del Consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.

Art. 57.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere, avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del Consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto della inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del Consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di detta facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta.

La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Il Consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito: « Il ... è meritevole di conservare il grado? ».

La votazione è segreta; il giudizio del Consiglio è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del Consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti il Consiglio.

Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti del Consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

Art. 58.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio del Consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

TITOLO IV.

AVANZAMENTO

Art. 59.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono l'avanzamento secondo le norme contenute nella presente legge.

Il grado e l'ordine di anzianità, ai fini dell'avanzamento, risultano dai relativi ruoli di anzianità.

Art. 60.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento al grado di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti al grado suddetto.

Art. 61.

L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:

ad anzianità;

a scelta;

per esami.

Può essere disposto per meriti eccezionali.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per i gradi di tenente colonnello, capitano o tenente; a scelta per i gradi di maggior generale, colonnello; a scelta o per esami per il grado di maggiore.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo soltanto sino al grado di tenente colonnello.

Art. 62.

L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

colonnello	anni 2
tenente colonnello	» 3
maggiore	» 3
capitano	» 4
tenente	» 4
sottotenente	» 2

Per essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale deve aver riportato qualifica non inferiore a « buono con tre » nel biennio precedente.

Per essere valutato per l'avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, l'ufficiale deve aver frequentato i corsi previsti dalla presente legge ed aver esercitato, per un periodo complessivo non inferiore ad anni due, il comando effettivo di reparto nei gradi di tenente o capitano e di maggiore o tenente colonnello.

Art 63.

Ai corsi di aggiornamento di cui al terzo comma del precedente articolo possono partecipare gli ufficiali in possesso dei requisiti dell'articolo stesso, in misura tripla rispetto alle vacanze previste per l'anno successivo.

E' facoltà dell'ufficiale rinunziare, con motivata domanda, per una sola volta in ciascun grado, alla partecipazione al corso di aggiornamento.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi previsti nel terzo comma del precedente articolo sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

I corsi dovranno avere durata non inferiore a giorni novanta per i capitani ed a giorni trenta per i tenenti colonnelli.

Art. 64.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che sia sospeso dall'impiego ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art. 65.

Il numero degli ufficiali da valutare è determinato, ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo ed in numero comunque non inferiore a quattro, quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, ed in misura pari al doppio delle vacanze stesse, quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano e di tenente.

Qualora nel corso dell'anno si verifichino altre vacanze oltre quelle previste e non vi siano ufficiali già scrutinati ed idonei all'avanzamento, può farsi luogo alla determinazione di un ulteriore numero di ufficiali da sottoporre a valutazione, secondo i limiti stabiliti dal comma precedente.

Per l'avanzamento al grado di maggiore generale sono sottoposti a valutazione tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo.

L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento stesso. Sulla domanda decide il Ministro, in relazione alle esigenze di servizio. Qualora la domanda venga accolta, l'ufficiale è non idoneo all'avanzamento a tutti gli effetti.

Art. 66.

I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati da una Commissione di avanzamento composta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore all'8°, o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello di maggiore.

Per l'avanzamento al grado di maggiore generale, la Commissione di avanzamento è presieduta dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato, ed è composta dal capo della polizia, dal vice capo della polizia e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore all'8°.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato. I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Art. 67.

La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando per ciascuno degli ufficiali valutati se sia idoneo o non idoneo all'avanzamento e compila due distinti elenchi, in ordine di ruolo, degli ufficiali che hanno riportato giudizi di idoneità e di quelli che hanno riportato giudizi di non idoneità.

Art. 68.

La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta attribuendo a ciascuno degli ufficiali valutati un punto di merito da uno a cento.

Gli ufficiali cui sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se colonnelli, o non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato attribuito un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta o a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento.

La Commissione, in base al punto attribuito, e a parità di punti dando la precedenza al più anziano in ruolo, compila una graduatoria di merito degli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità, nonchè un elenco in ordine di ruolo degli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità.

Art. 69.

Il punto di merito di cui all'art. 68 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a tenente colonnello, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità fisiche, qualità morali e di carattere;

b) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

c) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;

d) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Art. 70.

Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 68 e 69 sono approvati dal Ministro.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.

Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo.

Art. 71.

L'ufficiale dichiarato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della valutazione successiva.

Se dichiarato per la seconda volta non idoneo all'avanzamento, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo.

Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nell'art. 32.

Art. 72.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità sono promossi secondo l'ordine di iscrizione in ruolo.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono promossi secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria di merito di cui all'art. 68.

Per gli ufficiali che, dichiarati idonei all'avanzamento, non vengono promossi per mancanza di vacanze disponibili, il giudizio di idoneità conseguente dà luogo all'avanzamento senza che intervenga ulteriore valutazione, per le vacanze che verranno a determinarsi entro e non oltre l'anno immediatamente successivo. Qualora il loro numero ecceda anche queste ultime vacanze, gli ufficiali non promossi dovranno essere nuovamente valutati.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

Le promozioni sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 73.

L'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento è promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore.

Determinano le vacanze di organico:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente;

c) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *a*) e *b*) hanno decorrenza dalla data della promozione o della cessazione dal servizio permanente; le vacanze di cui alla lettera *c*) si considerano verificate nel giorno successivo a quello del decesso.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado l'anzianità corrispondente alla data della vacanza.

Nei casi in cui il conferimento della promozione viene disposto indipendentemente dalla sussistenza di vacanze, l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 74.

E' sospesa la promozione dell'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che sia sospeso dall'impiego ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata; di tale sospensione è data comunicazione all'ufficiale.

Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità; si applicano anche in tali casi le norme previste nel comma precedente.

Art. 75.

Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del generale ispettore, qualora ritenga che un ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltra alla Commissione di avanzamento nei riguardi dell'ufficiale stesso proposta di cancellazione dall'elenco degli idonei e dalla graduatoria di merito.

Sulla proposta decide il Ministro, sentita la Commissione d'avanzamento. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione dell'ufficiale nella graduatoria di merito sono sospesi.

L'ufficiale cancellato dall'elenco degli idonei e dalla graduatoria di merito non è idoneo all'avanzamento; allo stesso è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 76.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 64 e 74, perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato per l'avanzamento, dopo che sia cessata la causa ostativa della valutazione o della promozione e, nel caso che abbia subìto detrazione di anzianità, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o si tratti di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado pel quale l'avanzamento ha luogo per anzianità, se giudicato idoneo, è promosso, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità relativa che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado pel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se riporti un punto di merito per cui sarebbe risultato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, andando ad occupare il posto in ruolo che gli sarebbe spettato se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art. 74 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta.

All'ufficiale che sia giudicato nuovamente idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 77.

L'avanzamento per esami al grado di maggiore, previsto dall'art. 61, ha luogo mediante concorso da in-

dirsi ogni due anni con decreto del Ministro per l'interno, per un numero di posti uguale ad un terzo delle vacanze previste per il biennio successivo.

Al concorso possono partecipare i capitani in possesso dei requisiti di cui all'art. 62, purchè abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta da un consigliere di Stato, che la presiede, dal vice capo della polizia, da un magistrato di Corte d'appello, dal generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal direttore capo divisione Forze armate di polizia. Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o un ufficiale di pubblica sicurezza, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

L'esame consta di prove scritte, orali e pratiche e si svolge secondo i programmi e modalità che saranno fissati con decreto Ministeriale.

Art. 78.

La graduatoria degli esami di cui al precedente articolo, formata secondo l'ordine dei punti di classifica finale attribuiti ai singoli candidati, è approvata con decreto del Ministro. A parità di classifica si tiene conto del posto di ruolo.

Nel limite dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e promossi maggiori, secondo l'ordine della graduatoria e senza obbligo di frequenza del corso di cui all'art. 62, i capitani che nella graduatoria stessa abbiano riportato una classifica superiore a 16/20.

I capitani promossi in conformità a quanto disposto nel precedente comma vanno ad occupare nell'ordine i posti in ruolo che si renderanno vacanti nell'anno in corso e in quello successivo dopo l'approvazione della graduatoria di esami.

I capitani non promossi, purchè abbiano riportato un punteggio non inferiore a 16/20, godranno di un vantaggio di carriera corrispondente ad uno spostamento nel ruolo del proprio grado, alla data di approvazione della graduatoria di esami, di un numero di posti uguale ad un ottavo dell'organico del grado stesso.

Art. 79.

L'avanzamento per meriti eccezionali può essere disposto nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni abbia compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacità e abbia corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per conseguire l'arresto di malfattori, dimostrando di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente alle funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, l'ufficiale deve aver compiuto un periodo di permanenza minima nel grado pari alla metà di quello prescritto dall'art. 62 e non avere già conseguita altra promozione per meriti eccezionali.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dai superiori da cui l'ufficiale dipende.

Sulla proposta, corredata dal parere del capo della polizia, decide il Ministro, sentita la Commissione di avanzamento; il parere favorevole di questa ultima deve essere espresso ad unanimità.

L'ufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto della graduatoria di merito degli idonei di cui all'art. 68 che venga formata dopo la data della decisione ministeriale.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Art. 80.

Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge relative all'avanzamento in tempo di guerra in vigore per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

Agli ufficiali stessi vengono altresì estese, con le condizioni di cui al comma precedente, le disposizioni relative a promozione ed avanzamento per merito di guerra e all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia vigenti per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

Art. 81.

Nelle categorie degli ufficiali in congedo, l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria e per gli ufficiali della riserva.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutti i gradi.

Art. 82.

Agli effetti dell'avanzamento, il Ministro per l'interno determina annualmente, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e della riserva da valutare e da promuovere.

Art. 83.

L'ufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, aver prestato, nel grado, almeno due anni di effettivo servizio ed essere in possesso di tutti i requisiti per l'avanzamento.

L'ufficiale in congedo può essere promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio effettivo di pari grado ed anzianità che lo precedevano in ruolo.

Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali in congedo l'esistenza, nel servizio effettivo, di pari grado non idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 84.

L'ufficiale in congedo può conseguire, in tale posizione, una sola promozione.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo non dà luogo a variazioni nel trattamento di quiescenza.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39, che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria,

nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e dell'idoneità, se hanno cessato dal servizio di autorità o a domanda per raggiunti limiti di età e di servizio; in congedo assoluto se hanno cessato dal servizio per altre cause.

Art. 86.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, qualora dalla data di cessazione dal servizio effettivo a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo inferiore ad anni otto, sono collocati nella ausiliaria o riserva, a seconda dell'idoneità o dell'età, con decorrenza dalla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla presente legge per il collocamento in congedo.

Qualora dalla data di cessazione dal servizio a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo di otto o più anni, gli ufficiali stessi sono collocati nella riserva con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di otto anni, semprechè siano riconosciuti idonei ai servizi di detta categoria e non abbiano superato i limiti di età stabiliti per la permanenza nella riserva.

Gli ufficiali che siano riconosciuti non idonei ai servizi dell'ausiliaria o della riserva o che abbiano superato il limite di età predetto sono collocati in congedo assoluto.

Art. 87.

Agli ufficiali collocati nella ausiliaria o nella riserva ai sensi delle norme contenute nell'articolo precedente, il trattamento economico stabilito negli articoli 47 e 48 viene corrisposto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente al periodo di tempo occorrente per il compimento degli otto anni computati con le norme contenute nell'articolo precedente, ovvero fino al compimento dell'età di 65 anni qualora allo scadere degli otto anni non abbiano compiuto tale età.

Art. 88.

Gli ufficiali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa Italiana, trasferiti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, sono collocati nella categoria della riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.

Art. 89.

Con decreto del Ministro per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere riammessi nel servizio permanente gli ufficiali che, essendo stati collocati in congedo per raggiungimento dei limiti di età previsti nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, non abbiano ancora raggiunto i nuovi, maggiori limiti di età, previsti dall'art. 26.

Il periodo trascorso nella posizione di congedo dai predetti ufficiali che vengano riammessi nel servizio permanente non dà diritto a corresponsione di arretrati, ma è valutabile ai successivi fini giuridici ed economici.

Gli ufficiali riammessi in servizio permanente andranno a riprendere in ruolo il posto che avrebbero conservato se fossero rimasti in servizio.

Art. 90.

L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata stabilita dalla presente legge, rimane in tale posizione fino allo scadere del periodo suddetto.

Art. 91.

Per le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'art. 50 sono adottate dall'autorità che ebbe ad ordinare l'inchiesta.

Art. 92.

Ai concorsi eventualmente già banditi ed alle conseguenti promozioni si applicheranno le precedenti norme, limitatamente alla copertura dei posti effettivamente vacanti alla data di pubblicazione delle graduatorie.

Art. 93.

Per un periodo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 62.

Art. 94.

La nomina a sottotenente della riserva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può essere conseguita, a domanda degli interessati, in seguito a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, di cui all'art. 66:

a) dai vice brigadieri e brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza congedati, provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale;

b) dai marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con tale grado;

c) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto del loro collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, o all'atto della loro cessazione dal servizio per uno dei motivi di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 276 del regolamento del Corpo e con diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo all'uopo prescritto.

Oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, gli interessati, per poter conseguire la nomina a sottotenente della riserva, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

1) non aver superato all'atto della domanda l'età di anni 61;

2) aver riportato la classifica di « ottimo » nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio di servizio;

3) essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio della riserva;

4) essere riconosciuti dalla Commissione di avanzamento degni e meritevoli del grado, anche per posizione sociale e condotta tenuta durante la permanenza in congedo.

I sottufficiali che, dichiarati idonei in base al giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, vengono nominati sottotenenti della riserva ai sensi del presente articolo, conservano il trattamento di quiescenza loro spettante a norma delle disposizioni in vigore, alla data della cessazione del servizio come sottufficiali.

Ad essi non compete la speciale indennità di cui all'art. 48.

Art. 95.

L'avanzamento del sottotenente maestro direttore della banda ha luogo con le norme contenute nell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nell'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 553.

Art. 96.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, nel decreto legislativo Presidenziale 28 giugno 1946, n. 14, e nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, che siano contrarie o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 97.

Alla copertura della spesa, prevista in lire 15 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 31 marzo 1956, n. 289.

Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1957.

Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 11 aprile 1956, n. 290.

Modifiche alle norme sulla libera docenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza indetta nell'anno 1955, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può conferire l'abilitazione anche ai candidati che, dalle Commissioni giudicatrici, siano dichiarati idonei oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Ove necessario, ai fini dell'attuazione del presente articolo sarà fatto luogo alla riconvocazione delle Commissioni che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già conclusi i propri lavori.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 aprile 1956, n. 291.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, con la seguente modificazione:

« All'art. 1, primo comma, le parole: 15 marzo 1956, sono sostituite dalle parole: 31 marzo 1956 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1956, n. 292.

Proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di prorogare il vincolo alberghiero e le locazioni degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda, scadenti al 30 aprile 1956;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, è protratta fino alla data di entrata in vigore di altra legge che regoli la materia e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1956.

Alla stessa data è prorogato il vincolo alberghiero di cui alla legge 5 aprile 1952, n. 234.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 78. — E. GRECO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles M. Gerrity, Console degli Stati Uniti d'America a Venezia.

(1871)

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Arnold K. Childs, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1872)

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joe Lill, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(1819)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di alcune zone di terreno dell'Isola Trento poste lungo il fiume Po nei comuni di Dosolo e Viadana (Mantova).

Con decreto 5 gennaio 1956, n. 2750/2839 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di alcune zone di terreno dell'Isola Trento poste lungo il fiume Po segnate nel catasto del comune di Dosolo (Mantova) al foglio XXII, mappale n. 10 (Ha. 18.32.40), e nel catasto del comune di Viadana (Mantova) al foglio XXXIX, mappale n. 95 (Ha. 7.95.40), e al foglio CXXIX, mappale n. 1 (Ha. 32.44.80), della superficie complessiva di Ha. 58.72.60 ed indicate nella planimetria 22 dicembre 1954, in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Mantova che fa parte integrante del decreto stesso.

(1868)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina del commissario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio in data 19 aprile 1956, è stato sciolto, a seguito delle dimissioni presentate da alcuni componenti, il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed è stato nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente il gr. uff. Bruno Renato Branzi.

(1881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data: 9 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Timo Timoteo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 — Data: 7 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Spiniello Michele fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1107 — Data: 13 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: De Simone Francesco fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 25.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 337 — Data: 16 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto di Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data 3 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Malentacchi Maria Corinna fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 120.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5097/161634 — Data: 11 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Commissario degli Istituti riuniti di educazione femminile di Napoli — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 323 — Data: 28 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Tabascio Emilia di Angelo ved. Schisano — Titoli del Debito pubblico: capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 659 — Data: 14 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Florio Achille fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 310 — Data: 18 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Fini Mario fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 172 — Data: 18 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Elia Tommaso fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 18 — Capitale L. 8500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data: 30 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Zanetti Lisetta fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 aprile 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(1625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 24 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,82	624,81	624,84	624,83	624,75	624,81	624,83	624,83	624,83	—
$ Can.	627 —	627 —	627 —	627,25	627,05	626,80	627,25	627 —	627 —	—
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,82	145,81	145,80	145,80	145,805	145,81	145,81	—
Kr. D.	90,53	90,55	90,53	90,52	90,48	90,55	90,53	90,53	90,53	—
Kr. N.	87,70	87,71	87,70	87,72	87,70	87,70	87,70	87,69	87,69	—
Kr. Sv.	120,55	120,57	120,60	120,54	120,54	120,65	120,54	120,56	120,56	—
Fol.	164,63	164,67	164,66	164,67	164,61	164,70	164,61	164,68	164,68	—
Fr. B.	12,56	12,56	12,5625	12,56125	12,56	12,57	12,575	12,56125	12,56	—
Fr. Fr.	178,10	178,15	178,14	178,15	178,13	178,10	178,13	178,11	178,11	—
Fr. Sv. acc.	143 —	143,05	143,02	143 —	142,95	143,20	143,98	142,99	142,99	—
Lst.	1754,50	1754,50	1754,75	1755,25	1754,875	1754 —	1755,125	1754,50	1754,25	—
Dm. occ.	149,48	149,44	149,46	149,49	149,47	149,45	149,48	149,48	149,48	—

Media dei titoli del 24 aprile 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,25
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	90,775
Redimibile 3,50 % 1934	79,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,20
Id. 5 % 1936	94,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1956

1 dollaro USA	624,83
1 dollaro Can.	627,25
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan.	90,525
1 Kr. Norv.	87,712
1 Kr. Sv.	120,54
1 Fol.	164,64
1 Fr. bel.	12,563
100 Fr. Fr.	178,14
1 Fr. Sv. acc.	142,99
1 Lst.	1755,187
1 Marco ger.	149,485

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sette posti di esperto di 4ª classe in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 25 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1955, registro n. 23, foglio numero 365, col quale è stato bandito un concorso a sette posti di esperto di 4ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a sette posti di esperto di 4ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo degli esperti degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici, indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Scapaccino prof. Mario, direttore generale nel Ministero.

Membri:

Maldura prof. Carlo, libero docente nell'Università di Roma;

Scandura dott. Antonino, capo divisione nel Ministero.

Segretario è il dott. Giuseppe Arpino, impiegato di concetto di 3ª classe nel Ministero.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1956

p. *Il Ministro*: CAPUA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1956
Registro n. 10 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 204.

(1839)

PREFETTURA DI PERUGIA

Ricostituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio precedente decreto n. 48843 del 28 dicembre 1954, col quale veniva indetto pubblico concorso, per esami e per titoli, ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il decreto n. 340.2.55/11375 del 12 ottobre 1955, col quale l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica nominava la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Considerato che, per l'intervenuto trasferimento in altra sede del vice prefetto presidente, dott. Lorenzo Rolandi-Ricci, e del segretario dott. Vincenzo Chianese, la Commissione stessa non è più in grado di funzionare;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la terna proposta dai Comuni interessati, ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1954 è come appresso ricostituita:

Presidente:

Rizzoli comm. dott. Angelo Maria, vice prefetto vicario.

Componenti

Coppini prof. dott. Remo, veterinario provinciale;

Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Barboni prof. dott. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Luna dott. Lucido, veterinario condotto.

E' nominato segretario della Commissione stessa il dottor Giovambattista Gaudenzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente dcereto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Perugia.

Perugia, addì 5 aprile 1956

Il prefetto: DI GIOVANNI

(1847)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.